



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FLERES, FERRARA, ALICATA, BURGARETTA APARO  
e CENTARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2011**

Disposizioni in materia di assunzione obbligatoria dei vincitori dei concorsi pubblici espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008

ONOREVOLI SENATORI. – Il lungo cammino che ha portato la sanità penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e quindi alla gestione diretta di essa da parte delle regioni, ha raggiunto il suo primo traguardo attraverso l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, e recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria». In base a tale provvedimento, si trasferiscono determinate competenze dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile, facenti entrambi capo al Ministero della giustizia, al Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, «le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese del personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale». In base al tale formulazione, però, il Servizio sanitario nazionale non è vincolato all'esercizio di tale facoltà e può procedere ad assunzioni anche al di fuori degli ambiti concorsuali e delle graduatorie esistenti.

Ciò appare evidentemente ingiusto nei confronti di chi ha partecipato, negli anni

scorsi, a specifici concorsi pubblici che, in questo modo, perdono ogni valore. Basti pensare che i vincitori del concorso bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 21 novembre 2003, ai fini della copertura di 39 posti di psicologo penitenziario, ancora ad oggi non risultano essere stati assunti e, in base alla normativa vigente, hanno poche speranze in tal senso. Per sopperire alla cronica mancanza di personale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prima e le aziende sanitarie locali poi hanno provveduto e stanno provvedendo ad assumere personale senza tenere conto delle graduatorie dei vincitori dei concorsi pubblici o, addirittura, a richiedere consulenze a professionisti esterni, con un pesante aggravio, in termini economici, per le casse statali.

Il presente disegno di legge interviene sulla materia per fare sì, ai fini del reclutamento in ruolo delle figure professionali oggetto del trasferimento, che le regioni provvedano a dare indirizzi alle aziende sanitarie locali affinché si avvalgano esclusivamente dei vincitori dei concorsi pubblici già espletati, purché questi abbiano avuto termine anteriormente alla citata data del 15 marzo 2008.

Il presente disegno di legge vuole essere uno strumento per consentire ai vincitori di un concorso pubblico di veder realizzata la propria legittima aspettativa di essere assunti a seguito del superamento del concorso medesimo, vedendo così la realizzazione del sogno di una vita.

Risulta evidente che, oltre a tutelare il rispetto del principio costituzionale secondo cui l'accesso alle pubbliche amministrazioni avviene per concorso pubblico,

si intende, da un lato, valorizzare l'investimento personale in fatica, studio, tempo e impegno di quanti hanno sostenuto tali concorsi, dall'altro, garantire un risparmio

economico e di tempo per le aziende sanitarie locali, che non sarebbero più costrette a bandire e ad espletare nuovi concorsi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di dare completa attuazione alle procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in materia di sanità penitenziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è fatto obbligo, per le aziende sanitarie locali, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e dei vincoli previsti ai fini del contenimento delle spese di personale, di avvalersi, ai fini del reclutamento e dell'immissione in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, delle graduatorie dei concorsi pubblici già conclusi, dando priorità ai vincitori del concorso che per primo ha avuto conclusione tra quelli espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008.